

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

38.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

#### INDICE

	Pag.
<b>Comunicazioni del Presidente</b> . . . . .	465
<b>Disegni di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646. (2245) . . . . .	466
<b>CENSI, Relatore</b> - DEL GIUDICE, FODALE PRESIDENTE, PICONE.	
Disposizioni speciali in dipendenza dello stato di guerra per il personale dell'ordine giudiziario. (2384) . . . . .	468
<b>SALERNO, Relatore</b> - DEL GIUDICE, MADIA, PRESIDENTE, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 79, contenente disposizioni relative alla proroga del termine per l'approvazione dei bilanci delle società e alla valutazione nei bilanci stessi dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra. (2354) . . . . .	468
<b>CAPRINO, Relatore.</b>	
Provvidenze a favore dei notai dell'Africa Italiana rimpatriati nel Regno. (2385) ( <i>Approvato con modificazioni</i> ). . . . .	470
<b>AMADUZZI, Relatore</b> , PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	

La riunione comincia alle 11.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Putzolu).

PRESIDENTE comunica che è in congedo il Consigliere nazionale Bacci.

Comunica che è stato chiamato a far parte della Commissione il Consigliere nazionale Del Giudice, al quale porge il saluto dei camerati.

Constata che la Commissione è in numero legale.

SALERNO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che il Presidente della Camera informa che ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ha cessato di aver vigore per mancata conversione in legge il: « Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, numero 142, concernente la proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti », essendo sostituito dal successivo decreto-legge 11 marzo 1942-XX, n. 100.

Il relativo disegno di legge (Stampato n. 1338) è stato pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Il Presidente della Camera ha inoltre comunicato che il disegno di legge n. 2145:

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« Norme penali per l'illecito allontanamento dal servizio presso gli stabilimenti statali o privati mobilitati di produzione per la guerra » — del quale questa Commissione, d'accordo col Governo, ha chiesto la sospensione della discussione — deve intendersi ritirato, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento della Camera, essendo scaduto il termine di un mese prescritto per l'approvazione dall'articolo 16 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129.

Il disegno di legge è stato pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646. (2245)**

CENSI, *Relatore*, nota che il disegno di legge, nonostante i suoi numerosi articoli, non costituisce una riforma di grande rilievo, perchè in sostanza mira semplicemente ad aggiornare il vecchio testo unico delle leggi sul credito fondiario, secondo le norme del nuovo Codice di procedura civile. Quindi si apporta una sostituzione di terminologia, un aggiustamento dei riferimenti ed un adeguamento delle vecchie alle nuove disposizioni, dato che il nuovo codice di procedura ha portato modificazioni piuttosto notevoli al sistema della nostra legislazione.

Piuttosto che addentrarsi nell'esame dei singoli articoli, che riflettono tutti questioni di dettaglio e salvo ad esaminare gli emendamenti proposti, ritiene di dover fare una osservazione di carattere generale e cioè se non sia il caso di considerare un po' tutte le procedure speciali che vengono accordate così in tema di credito fondiario, come per altre branche di credito, quali il credito cinematografico, l'alberghiero, l'agrario, ecc. Si tratta di un complesso di varie forme di credito e ciascuna di esse, man mano, reclama delle procedure speciali che costituiscono una tale serie di norme disparate, che solo pochi iniziati riescono a districarsene.

Se si sente veramente la necessità di accordare procedure speciali a particolari categorie di istituti che esercitano l'attività creditizia in determinati rami, sarebbe molto opportuno unificare queste procedure, o altrimenti abolirle. I compilatori del nuovo Codice avranno tenuto conto di tutte queste procedure speciali preesistenti ed il Codice stesso ha indubbiamente contemplato una procedura molto più rapida e semplice, tale da non far sentire il bisogno di norme particolari.

DEL GIUDICE si associa alle osservazioni fatte dal Relatore, poichè ritiene che oltre alle disposizioni letterali e sostanziali del Codice di procedura, si debba tener presente anche quel motivo ideale e tecnico del Codice stesso, per cui è stato respinto ogni tentativo di introduzione di giurisdizioni speciali anche in quei settori in cui la specialità e la tecnicità potevano richiederle.

La differenza tra giurisdizione speciale e procedura speciale è tenuissima; anzi, si potrebbe dire che da un certo punto di vista è più grave una procedura speciale che una giurisdizione speciale. Ambedue, comunque, concorrono a complicare il diritto, a renderne difficile la conoscenza e, quindi, a diminuirne la certezza.

Basta porre così il problema, perchè se ne veda l'importanza da un punto di vista generale.

Oggi, il nostro diritto è caratterizzato, purtroppo negativamente, dalla eccessiva produzione legislativa, dai privilegi che di volta in volta indeboliscono la forza e la capacità direttiva e organizzativa delle leggi principali: in un periodo in cui si affronta e si attua una vasta riforma dei codici, come quella effettuata dal Regime Fascista, è dovere del legislatore di dar modo a tutti di conoscere bene il diritto e di facilitarne la difesa.

Ora, se proprio in una materia così delicata come quella delle garanzie che la proprietà offre a copertura della esposizione debitoria, vi sono tante procedure speciali per cui il privato che non le conosce può correre il rischio di vedersi spogliato dei suoi averi in forza di un privilegio da lui ignorato, la cosa è veramente grave.

Quindi, dal punto di vista sostanziale e dal punto di vista formale, il provvedimento di legge in esame offre l'occasione — come giustamente ha segnalato il Relatore — per rivolgere al Ministro della giustizia, idealmente e dottrinalmente più impegnato in questa difesa della certezza del diritto, il voto che effettivamente le leggi italiane incomincino ad essere meno numerose, più chiare ed anche più corrette dal punto di vista della lingua e della forma, secondo la nostra tradizione e che, e soprattutto, vi si apportino quelle semplificazioni e quelle unificazioni che il principio della certezza del diritto richiede.

Perciò, senza entrare nel merito del provvedimento, sarebbe d'avviso — se il provvedimento stesso, dal punto di vista tecnico, non è così urgente che la ritardata applicazione possa recare dannose conseguenze — di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

proporre formalmente il rinvio della discussione, con la raccomandazione che siano evitati privilegi speciali.

FODALE ritiene di non poter essere sospetto di dissentire dalle ragioni generalissime che ha esposte il camerata Del Giudice, circa la necessità di una certezza del diritto, avendo già lamentato, nella relazione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, il numero eccessivo delle leggi speciali, che difficoltà l'interpretazione e soprattutto mette il cittadino in condizione di non conoscere le leggi cui è tenuto ad obbedire.

Però, dal diminuire il numero delle leggi speciali, al negare ogni forma di legge speciale e ridurre tutta l'attività legislativa nel Codice, c'è qualche differenza.

Ricorda che la prima legge sul credito fondiario è del 28 giugno 1866, il che vuol dire che era appena trascorso un anno dalla pubblicazione dei primi codici italiani, civile e di procedura civile, che si sentì, allora come oggi, la necessità di affiancare al tipo del procedimento esecutivo regolato dal Codice di procedura, un tipo particolare di esecuzione per le necessità derivanti da determinate forme creditizie le quali richiedono una maggiore rapidità di procedura o, talvolta, un maggiore complesso di garanzie. E neanche il legislatore fascista del 1942 ha creduto di includere tutta la materia nei codici; qualche volta, anzi, ha adoperato l'arma della legge speciale, la quale, per determinati oggetti, rappresenta uno strumento che, senza togliere la certezza del diritto, riesce più maneggevole e, per avere una forma che si potrebbe dire meno maestosa di quella del codice, può più facilmente essere adattato a nuove esigenze.

Basti l'esempio della legge sul fallimento, che il Guardasigilli Grandi e la Commissione legislativa unanimi vollero staccata dal complesso del codice. Ora, la legge speciale cui il disegno di legge si riferisce, di per sé risponde — come possono confermare i camerati interessati a queste forme di attività creditizia — a una necessità inderogabile. Che se poi il Relatore intendesse fare delle osservazioni nel merito del disegno di legge in esame ed il Governo ravvisasse l'opportunità di ritornarvi sopra e di rinviare la discussione, non sembra che la legge sia di urgenza tale che non si possa aspettare ancora qualche tempo ad approvarla. Ma che da questo si passi al voto della Commissione nel senso che la legge venga addirittura ritirata, non potrebbe consentire, poichè bisognerebbe allora modificare il codice e non crede che

alcuno possa aderire ad un concetto del genere.

PRESIDENTE osserva che il concetto sarebbe quello di cercare di unificare le leggi speciali esistenti, con l'intento di ottenere la maggiore semplificazione possibile.

PICONE si associa alle osservazioni del camerata Fodale.

Fa osservare al camerata Del Giudice che la legge sul credito fondiario è una legge *sui generis*, il cui scopo è di venire incontro a coloro i quali hanno bisogno di ottenere dei prestiti contro garanzia su cespiti immobiliari, ed è nata con un primo articolo il quale autorizza appunto taluni istituti di grande affidamento, quali il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto Opere Pie di San Paolo di Torino, ecc. ad esercitare il credito fondiario.

Con ciò, facilitandosi il credito ad un onesto tasso di interesse ed a lunga dilazione, si assicura ai debitori il principalissimo vantaggio di non essere iugulati dai privati.

D'altronde, la legge sul credito fondiario non può essere confusa con le altre leggi riguardanti altre forme di attività creditizia, quali il credito alberghiero, il cinematografico, ecc., che si prefiggono altri scopi.

È però d'accordo col camerata Del Giudice, quando questi afferma che non è urgente addivenire oggi a modificazioni del testo unico del 1905.

Vi è una Commissione di studio la quale, da circa due anni, sta esaminando attentamente la riforma di questa legge; si sperava, anzi, che la nuova legge, sostanzialmente aggiornata, fosse presentata in quella forma armonica ed univoca che le odierne esigenze richiedono, mentre ci si trova di fronte ad un disegno di legge che contiene soltanto piccole modificazioni formali e che non risponde alle finalità cui mira lo studio della predetta Commissione la quale, però, negli ultimi tempi non è stata più convocata.

Perciò aderisce — se i camerati lo ritengono — alla proposta di rinviare la discussione del disegno di legge (il cui contenuto non ha carattere di urgenza) nella fiducia che venga invece presto all'esame la riforma completa che si attende.

DEL GIUDICE conferma la sua proposta di rinvio. Il contenuto specifico del disegno di legge ora in discussione sarà preso in esame con tutto il complesso della riforma generale della legislazione sul credito fondiario che dovrà pervenire dallo studio della apposita Commissione, senza dover così far seguire ad una legge particolare una legge generale.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Nel contempo, propone che si esprima il voto al Ministero della giustizia perchè, in attesa della detta riforma, accerti tutte le procedure speciali e ne provochi la unificazione, poichè non crede che ad ogni forma di credito debba corrispondere una forma speciale di garanzia e di procedura. Se vi deve essere una procedura diversa dal codice, che questa sia valida per ogni forma di credito.

PICONE fa osservare al camerata Del Giudice, il quale chiede che la legge sul credito fondiario sia studiata ed armonicamente unificata con le altre leggi relative ad altre forme di credito, che per il credito fondiario ciò non è possibile, perchè si tratta di credito immobiliare, mentre altre forme speciali di credito, esercitate da enti e istituti all'uopo autorizzati, al fine di incrementare particolari attività economiche, sono di natura mobiliare.

FODALE concorda col camerata Picone, ravvisando anch'egli la difficoltà della unificazione delle varie procedure relative ad attività creditizie di diversa natura.

DEL GIUDICE precisa di aver detto che il Ministro della giustizia veda se sia possibile di unificare le varie procedure speciali attualmente esistenti, in modo che se una procedura speciale deve essere, sia una procedura speciale uniforme, e non si abbiano varie procedure disparate.

PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Consiglio ha fatto sapere che non accetta nessuno degli emendamenti proposti e perciò non si sarebbe nemmeno in grado di discutere a fondo le obiezioni del Governo. Perciò, ritenendo necessario il rinvio, prega il Relatore di concordare coi camerati Del Giudice, Fodale e Picone, la formula della proposta di rinvio e del voto che, nell'occasione, la Commissione dovrebbe esprimere.

CENSI, *Relatore*, anche a nome dei camerati Del Giudice, Fodale e Picone, propone il rinvio della discussione del disegno di legge, affinchè la materia sia disciplinata appieno, in rispondenza alle esigenze di diritto sia formale che sostanziale, in modo che la legge non si presenti come semplice coordinamento di norme in vigore, ma, ove necessario, abbia anche carattere innovativo.

Chiede inoltre che la Commissione faccia voti che, contemporaneamente alla preparazione di tale legge, il Ministero della giustizia riesamini le varie procedure speciali nei diversi rami di credito anche mobiliare, con l'intento di coordinarle con la maggiore pos-

sibile uniformità di criteri e secondo lo spirito dei nuovi codici.

PRESIDENTE pone a partito tale proposta.

(*È approvata*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 79, contenente disposizioni relative alla proroga del termine per l'approvazione dei bilanci delle società e alla valutazione nei bilanci stessi dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra. (2354)**

CAPRINO, *Relatore*, nota che il decreto-legge di cui viene chiesta la conversione in legge, è inteso a provvedere a circostanze di carattere eccezionale per cui le società che si trovino in difficoltà circa la pubblicazione dei bilanci e di redigerli per la approvazione nei termini stabiliti, possono ottenere una proroga. Nell'articolo 1 si provvede appunto a consentire una proroga del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per la presentazione e l'approvazione del bilancio per un periodo non superiore a 4 mesi. L'articolo 2° riguarda la valutazione in bilancio dell'ammontare dei beni distrutti o danneggiati per eventi di guerra. Si consente, quando la società abbia diritto al risarcimento per danni di guerra, la valutazione in bilancio nell'ammontare risultante dall'ultimo bilancio anteriore all'evento bellico, in attesa che venga determinato l'ammontare del credito spettante alla società per tale risarcimento, dopo di che si potranno fare gli accertamenti del valore effettivo.

Chiede senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni speciali in dipendenza dello stato di guerra per il personale dell'ordine giudiziario. (2384)**

SALERNO, *Relatore*, ricorda che la legge sull'ordinamento giudiziario ed il Regio decreto-legge 5 novembre 1931-X, n. 1444, prescrivono per i magistrati e i cancellieri addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari e per i cancellieri con funzioni in sottordine,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'obbligo di un determinato periodo di esercizio effettivo delle funzioni giudiziarie, e, rispettivamente, di quelle direttive, ai fini della partecipazione a concorsi o scrutini per la promozione al grado superiore. Come osserva la relazione ministeriale, tale obbligo è evidentemente richiesto dalla necessità che il magistrato ed il cancelliere possano, con l'effettivo esercizio delle proprie funzioni nei rispettivi gradi, acquisire e dar modo di desumere quegli elementi di giudizio che all'atto del concorso o dello scrutinio valgano a dare una giusta valutazione della capacità ed idoneità, assoluta o comparativa, degli aspiranti alla promozione.

La relazione ministeriale aggiunge, anche, che a queste esigenze, che sono evidentemente di carattere generale, è giusto che, in condizioni normali, siano sacrificati altri interessi di ordinario carattere amministrativo o di indole privata.

Ma parrebbe che le situazioni che si vengono attualmente a presentare in seguito alla emergenza bellica, incidendo profondamente sulla entità di siffatti interessi, conducono a rovesciare o a spostare radicalmente questo rapporto, nel senso che le esigenze di carattere amministrativo e personali diverrebbero, sempre a tenore di quanto si osserva nella relazione ministeriale, preminenti sulle altre, sì da consigliare la sospensione, per tutto il periodo dello stato di guerra e fino a che non sarà stabilito con un apposito decreto Reale, della osservanza dell'obbligo surricordato.

Il disegno di legge prevede anche la possibilità che possano sorgere dei dubbi circa la interferenza o meno di questa disposizione sullo scrutinio già bandito per la promozione al grado nono dei funzionari di cancelleria e scioglie ogni dubbio al riguardo, aggiungendo espressamente che il provvedimento estende la efficacia della sospensione al detto scrutinio.

Inoltre, lo stesso disegno di legge prevede la situazione in cui verranno a trovarsi quei magistrati che, con il ripristino dell'obbligo di cui all'Ordinamento giudiziario, dovranno partecipare ai concorsi od allo scrutinio senza aver compiuto il periodo richiesto di esercizio effettivo delle funzioni giudiziarie. Pertanto, all'ultimo capoverso si dispone che nel periodo successivo al ripristino dell'efficacia della norma generale, si osserverà la disposizione transitoria dell'articolo 271 dell'Ordinamento giudiziario che stabilisce la non osservanza del detto obbligo da parte di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della norma che lo prescrive, abbiano già maturato, o

stiano per maturare entro un biennio il diritto a partecipare ai concorsi o agli scrutini per le promozioni.

DEL GIUDICE desidererebbe dal rappresentante del Governo la spiegazione del motivo per cui il provvedimento d'eccezione dovrà durare fino alla data che sarà stabilita con decreto Reale e non nel termine ormai consuetudinario di sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

MADIA rileva come il disegno di legge, ponendo a carico dell'attuale stato di guerra situazioni con le quali la guerra non ha alcun rapporto efficiente o causale, dia l'impressione di voler costituire una specie di toccasana per varare disposizioni di favore a beneficio di categorie ristrettissime; a favore cioè di magistrati, che occupano, fuori dalle loro normali funzioni, posti nelle sfere dei ministeri. Ricorda di aver fatto parte della Commissione per l'Ordinamento giudiziario e che in seno ad essa fu chiesto che il magistrato facesse realmente il magistrato senza essere distolto dalle sue normali funzioni giudiziarie per ricoprire altri uffici.

Come risultato minimo, si ottenne che il magistrato facesse almeno un periodo brevissimo di effettivo servizio negli uffici giudiziari, per poter essere promosso al grado superiore.

Ora si adduce la ragione della guerra. Ma, a parte che durante questi primi tre anni di guerra non si è avuto alcun inconveniente applicando le disposizioni dell'Ordinamento giudiziario, il motivo del disagio che produrrebbe il trasferimento in una sede giudiziaria non è tale da giustificare il provvedimento di eccezione. Che il trasferimento sia una cosa ingrata e penosa, e, oggi, penosissima, non è chi non veda; ma non si capisce il perchè, mentre possono essere trasferiti i funzionari di qualsiasi Ministero ed anche gli stessi magistrati promossi, da una sede all'altra; non possano essere trasferiti i funzionari dell'ordine giudiziario che prestino servizio al Ministero.

Quindi la guerra non ha influenza alcuna su tale disegno di legge; se essa incide, incide egualmente su tutta la burocrazia.

E la sensazione di provvedimento di favore è anche acuita dall'osservazione fatta dal camerata Del Giudice: niente di meno si tratta di sospendere l'Ordinamento giudiziario non solo per il periodo della guerra, ma a tempo indeterminato, poichè il primo comma dell'articolo unico stabilisce una data che sarà fissata con decreto Reale. Ora, per il rispetto che si deve al Ministro ed al Sottosegretario di Stato per la giustizia, che hanno

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

diritto al rispetto non solo per la 'carica, ma anche per l'eminenza delle persone, il rilievo che il provvedimento, non che sia fatto *ad hominem*, ma che dia una sensazione di privilegio non può essere taciuto.

L'articolo 200 prescrive che i magistrati addetti agli uffici diversi da quelli giudiziari non possono partecipare a concorsi o scrutini per la promozione, se non hanno prestato effettivo ed ininterrotto servizio negli uffici giudiziari per almeno un triennio nei gradi di giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore, e per almeno un biennio nel grado di consigliere di Corte d'Appello o parificato o di primo pretore. Ora che si voglia togliere anche questo, che cioè un magistrato faccia per due anni almeno il magistrato, non può non apparire eccessivo, non solo per il privilegio che ne ricaverebbero questi magistrati, ma per lo svantaggio che ne avrebbero gli altri, in quanto coloro i quali esercitano effettivamente la funzione che hanno scelto, devono essere scrutinati in base alle sentenze, mentre per quelli che stanno al Ministero e non fanno le sentenze, il giudizio si limita su di un semplice rapporto informativo. Per queste ragioni, la Commissione farebbe opera equa non accogliendo il disegno di legge.

PRESIDENTE concorda col camerata Madia e crede che non accogliendo il disegno di legge si farebbe l'interesse stesso di coloro che lo hanno provocato. Si determinerebbe, altrimenti, alla periferia un senso di malumore verso il centro che, per una ragione di sensibilità politica, occorre evitare.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, prega la Commissione, libera di valutare come meglio crede le ragioni che hanno suggerito la presentazione del disegno di legge, di credere che il Ministero nel presentare il provvedimento si è ispirato, come sempre, a ragioni di carattere obbiettivo.

PRESIDENTE osserva che ciò nessuno lo mette in dubbio.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa notare che il Ministero ha inteso venire incontro alla necessità che oggi si presenta di evitare, per quanto è possibile, il trasferimento dei magistrati, poichè talvolta il trasferimento può significare per i magistrati, come per tutti i funzionari dello Stato, la rovina economica. Questo è il motivo che ha determinato il Ministero a proporre il disegno di legge. Il raffronto che è stato fatto dal camerata Madia tra la posizione in cui vengono a trovarsi, a questo effetto, gli altri

magistrati e quella invece in cui vengono a trovarsi i funzionari del Ministero non regge, perchè mentre per gli altri magistrati non vi è l'obbligo di abbandonare la sede, ma il trasferimento è rimesso al criterio discrezionale del Ministro in rapporto alle necessità del servizio, per questi altri magistrati il trasferimento consegue da una disposizione di legge, senza che vi sia la possibilità di una valutazione discrezionale da parte del Ministro. Quindi vi è effettivamente una differenza fra l'uno e l'altro caso. Ad ogni modo, di fronte alla manifestazione quasi concorde di adesione alla opinione manifestata dal camerata Madia da parte di tutti i camerati che compongono la Commissione, chiede il rinvio della discussione del provvedimento, per poterne riferire al Ministro.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

(È approvata).

#### Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei notai dell'Africa Italiana rimpatriati nel Regno. (2385)

AMADUZZI, *Relatore*, nota che il disegno di legge in esame stabilisce opportunamente che può essere affidato in via temporanea l'esercizio notarile nel Regno a quei notai che, per vicende belliche, hanno dovuto interrompere l'attività professionale nell'Africa Italiana. In virtù di questo eccezionale provvedimento, i notai rimpatriati potranno conseguire una decorosa sistemazione temporanea, venendo posti in grado di riprendere il lavoro abituale in località di loro gradimento mediante l'assegnazione in soprannumero a Comuni capoluoghi di distretti notarili. La temporanea destinazione di tali notai a centri alquanto importanti consentirà facilmente che essi svolgano un congruo lavoro, assistiti dallo spirito di solidarietà dei camerati che vi hanno stabile residenza.

Il provvedimento riduce al minimo le formalità necessarie per l'ammissione all'esercizio professionale, nell'intento di dare effettive e rapide agevolazioni ai notai rimpatriati, pur disponendo che le loro funzioni siano regolate dalle norme ordinarie, poichè trattasi di materia di interesse pubblico.

L'assegnazione in soprannumero dei notai rimpatriati avrà effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra. Decorso tale termine, detti notai — ove lo ritengano conveniente — potranno rimanere definitivamente nei rispettivi distretti loro assegnati. In

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

questa ipotesi, in base alla corrispondente loro dichiarazione, essi saranno iscritti d'ufficio ai concorsi per tutti i posti vacanti nel distretto, fino a che non abbiano avuto una destinazione normale. I notai rimpatriati daranno luogo alla preferenza nei concorsi, a favore di tutti i notai del distretto, soltanto se vi siano altri soprannumerari, e ciò per evitare che superflui trasferimenti interni ritardino l'ingresso nel distretto agli aspiranti rimasti in altri distretti. Questa limitazione però non recherà alcun danno ai notai rimpatriati, poichè questi nel frattempo continueranno ad esercitare le loro funzioni nel capoluogo, dove anzi si troveranno in condizioni più favorevoli che in altre sedi del distretto e andranno acquistando titoli poziori per essere definitivamente destinati al capoluogo stesso.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge, salvo ad introdurre all'articolo 3, per una migliore precisazione, le se-

guenti modifiche: sostituire alla parola « Decorso » la parola « Entro », in modo che l'articolo invece di cominciare con le parole « Decorso il termine indicato, ecc. » cominci: « Entro il termine indicato, ecc. »; e dove è detto: « e saranno iscritti d'ufficio, ecc. » aggiungere le parole « decorso detto termine », in modo che si dica « e decorso detto termine, saranno iscritti, ecc. ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, accetta gli emendamenti.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge con gli emendamenti all'articolo 3 proposti dal Relatore ed accettati dal Governo.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 12.**

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 79, contenente disposizioni relative alla proroga del termine per l'approvazione dei bilanci delle società e alla valutazione nei bilanci stessi dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra. (2354)**

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 79, contenente disposizioni relative alla proroga del termine per l'approvazione dei bilanci delle società e alla valutazione nei bilanci stessi dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra.

**Provvidenze a favore dei notai dell'Africa Italiana rimpatriati nel Regno. (2385)**

## ART. 1.

Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i notai esercenti nell'Africa Italiana, rimpatriati nel Regno durante lo stato di guerra, potranno in seguito a domanda essere temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, ad insindacabile giudizio del Ministro per la grazia e giustizia. In confronto degli stessi notai non si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924-III, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, salvo quanto è disposto nell'articolo 3 della presente legge.

## ART. 2.

La cauzione prestata per la sede precedente s'intende estesa per tutti gli effetti alla nuova sede temporanea.

I notai temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile a norma dell'articolo precedente dovranno fare registrare senza spesa alla segreteria del Sindacato distrettuale fascista dei notai competente per territorio il decreto di assegnazione, adempiere agli altri obblighi indicati nei numeri 4, 5 e 6

dell'articolo 18 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, e prendere possesso dell'ufficio nel termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia della registrazione del decreto di assegnazione.

## ART. 3.

Entro il termine indicato nell'articolo 1 i notai temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile, che intendano continuare l'esercizio professionale nel Regno, dovranno presentare relativa dichiarazione e saranno, decorso detto termine, iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto cui appartengono fino a quando non conseguano il trasloco.

Nei riguardi degli stessi notai si applica il disposto dell'articolo 12, comma 1<sup>o</sup>, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924-III, numero 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, soltanto quando tra i concorrenti alle sedi indicate nel comma precedente si trovino notai che siano stati traslocati in soprannumero al capoluogo del distretto giusta l'articolo 10 della legge medesima, o notai che occupino posti soppressi a seguito di modificazione della tabella prevista dall'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

## ART. 4.

I notai indicati nell'articolo 1, al cessare dall'esercizio nel distretto notarile al cui Comune capoluogo essi sono stati temporaneamente assegnati in soprannumero, dovranno depositare nell'archivio notarile competente il sigillo, i repertori, i registri e gli atti ricevuti nel distretto medesimo.

## ART. 5.

Nell'esercizio del loro ufficio i notai temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile debbono osservare tutte le disposizioni vigenti relative allo stesso esercizio, in quanto non siano incompatibili con quelle contenute nella presente legge.